


SENTENZA N.

N. 2454/2012 R.G.

N. R.O.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

in composizione collegiale nelle persone di

dr. Federico Buono Presidente
dr.ssa Marisa G. Nardo Consigliere
dr. ssa Monica Fagnoni Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso notificato a ministero aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Milano

da

GES.A.P. s.p.a. (P.I.:03244190827) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore elettivamente domiciliata in Milano, C.so ... presso lo studio dell' Avv. Marco Lucchini che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Enrico Capdello per delega in calce all'atto di citazione in appello

appellante

contro

VOLARE AIRLINES s.p.a. (P.I.:0010000000) in amministrazione straordinaria

AIR EUROPE s.p.a. (P.I.:0010000000) in amministrazione straordinaria

In persona del Commissario straordinario Prof. Avv. Fabio Franchini

elettivamente domiciliata in Milano, Via ... presso lo studio dell'Avv. Paolo Bosticco che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di costituzione e risposta

appellate

Oggetto: azione revocatoria fallimentare
Conclusioni delle parti: ved fogli allegati

IL CASO.it

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SG' with a flourish above the 'G'.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione IV Civile - R.G. 2454/12

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per **Società di Gestione Esercizi Aeroporti Palermo S.p.a.**
(**GE.S.A.P.**), con gli avv.ti Enrico Cadelo e Marco Lucchini

- *appellante* -

CONTRO

Volare Airline S.p.a. in amministrazione straordinaria

e

Air Europe S.p.a. in amministrazione straordinaria,
entrambe con l'avv. Paolo Bosticco

- *appellate* -

33/x11

Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda,
eccezione e difesa:

- accogliere il proposto appello;
- ed in riforma della sentenza impugnata rigettare integralmente le domande proposte dal Commissario Straordinario di Volare Airline S.p.a. e di Air Europe S.p.a. perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.

Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Repubblica Italiana
A. 100/17/11/1000

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE - C.R. DOTT.SSA FAGNONI

Nel giudizio in appello portante il n. di R.G. 2454/2012

PROMOSSO

dalla SOCIETÀ DI GESTIONE ESERCIZI AEROPORTI PALERMO (G.E.S.A.P.)
s.p.a., con gli avv.ti Enrico Cadelo e Marco Lucchini - *appellante* -

CONTRO

le procedure di Amministrazione Straordinaria ex D.L. 347/03 delle società
AIR EUROPE s.p.a. e VOLARE AIRLINES s.p.a., con l'avv. Paolo Bosticco
- *appellate* -

* * *

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER LE PROCEDURE APPELLATE

* * *

Voglia la Corte Ecc.ma, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria e previe le necessarie declaratorie di inopponibilità alle procedure appellate degli atti e dei documenti negoziali privi di data certa anteriore alla data di emissione del decreto previsto dall'art. 2 D.L. 347/2003, confermare la sentenza di prime cure e per l'effetto

In via preliminare

- dichiarare inammissibile il gravame per difetto di notifica, nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod.proc.civ., dell'atto di appello nei confronti di Volare Airlines in Amministrazione Straordinaria e, per l'effetto, dichiarare che la pronunzia qui appellata è coperta dal

Illegale
Illegale
Illegale

PAOLO BOSTICCO

CAV. 1/11

giudicato formale per le statuizioni inerenti alla predetta società in procedura

- dichiarare comunque inammissibile il gravame per difetto di individuazione di specifici motivi di contestazione rispetto alla sentenza qui impugnata

In via istruttoria

- respingere in quanto non ritualmente né tempestivamente formulato con adeguata e specifica indicazione, il generico disconoscimento di cui in atti e deduzioni avversarie dei documenti prodotti da questa difesa nel corso del giudizio di prime cure

- disporre in subordine, nelle forme che la Corte adita riterrà opportune, la verifica dell'autenticità dei documenti prodotti da questa difesa *sub* docc. nn. da 3 a 6, da 10 a 16, 24, 32 e 36, anche ordinando l'esibizione a carico dei soggetti destinatari o mittenti delle comunicazioni contestate

- respingere le istanze istruttorie sulle quali controparte dovesse insistere per le ragioni già espresse dal Giudice Istruttore in prime cure con ordinanza del 25-26 giugno 2010

Nel merito, occorrendo in subordine

- accertato e dato atto che l'appellante GESAP s.p.a. ha ricevuto nell'anno anteriore al decreto previsto dall'art. 2 secondo comma D.L. 347/03 e comunque nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza, da parte della società Volare Airlines s.p.a. pagamenti per complessivi C. 4.409.716,54, come meglio indicati in citazione, mediante le operazioni bancarie comprovate dai docc. prodotti da questa difesa *sub* n. 28 in

F F

prime cure

- accertato e dato atto che l'appellante ha altresì ricevuto nell'anno anteriore al decreto previsto dall'art. 2 secondo comma D.L. 347/03 e comunque nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza, da parte della società Air Europe s.p.a. un pagamento per C. 30.000,00
- accertato e dato atto della sussistenza in capo all'appellata della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versavano Volare Airlines s.p.a. ed Air Europe s.p.a. ed in generale il Gruppo che faceva capo alla controllante Volare Group s.p.a. quantomeno dal dicembre 2003
- dichiarare inefficaci a norma dell'art. 67^{secondo comma} legge fall. rispetto alla massa dei creditori delle procedure appellate i pagamenti tutti come sopra indicati, ricevuti da GESAP s.p.a. nell'anno anteriore al decreto previsto dall'art. 2 secondo comma D.L. 347/03
- condannare, per l'effetto, l'appellante GESAP s.p.a. a versare:
 - ⇒ a Volare Airlines s.p.a. in Amministrazione Straordinaria la somma di C. 4.409.716,54, ovvero quell'altra somma anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa - anche in base alla ricostruzione dei pagamenti che verrà compiuta in istruttoria - assoggettabile a revocatoria, oltre interessi al saggio legale dalla prima notifica della domanda giudiziale al saldo
 - ⇒ ad Air Europe s.p.a. in amministrazione straordinaria la somma di C. 30.000,00, ovvero quell'altra somma anche maggiore o minore che risulterà in corso di causa - anche in base alla ricostruzione dei pagamenti che verrà compiuta in istruttoria - assoggettabile a revocatoria, oltre interessi al saggio legale dalla prima notifica della

PAOLO BOSTICCO

avvocato

domanda giudiziale al saldo

Con rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, oltre
I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (*puri al 4%*).

Con ossequio.

Milano, 13 novembre 2014


(avv. Paolo Bosticco)

IL CASO.it

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, VOLARE AIRLINE s.p.a. e AIR EUROPE s.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva⁶⁰ in giudizio, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, GES.A.P. s.p.a., chiedendo la dichiarazione d'inefficacia, ex art. 67, comma 2, L.F., e, quindi la revoca, dei pagamenti effettuati dalle due società nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento rispettivamente per la prima nell'importo di € 4.409.716,54 e per la seconda in quello di €30.000,00 con sua condanna alla restituzione di quanto percepito, somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio GES.A.P. s.p.a. sostenendo l'inammissibilità delle domande per infondatezza e l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.

Con sentenza n. 93/12 del 2-3/02/2012, il Tribunale di Busto Arsizio, accoglieva la domanda attorea con condanna della convenuta alla restituzione della somma richiesta in citazione e al pagamento delle spese di lite.

GES.A.P. s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, chiedendone la riforma, sostenendo: 1) l'inesperibilità dell'azione revocatoria fallimentare verso il gestore aeroportuale legalmonopolista; 2) l'insussistenza della prova della scientia decoctionis; 3) l'irrevocabilità delle tasse e dei diritti aeroportuali.

Si costituivano VOLARE AIRLINE s.p.a. e AIR EUROPE s.p.a. chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. nei confronti di VOLARE AIRLINE s.p.a. o comunque per difetto d'individuazione di specifici motivi di contestazione ex art. 342 c.p.c.; in via istruttoria, il rigetto delle richieste o in subordine l'ammissione della procedura alla verifica dell'autenticità dei documenti indicati in atti; nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 13/11/2014, esaurita la fase della trattazione, le parti precisavano le conclusioni sopra descritte, sulle quali la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali



Motivi della decisione

Prima di affrontare il merito della vicenda processuale appare opportuno esaminare le domande preliminari svolte dall'appellato relative alla supposta esistenza di due profili di inammissibilità dell'appello: il primo legato alla tardività della notifica dell'atto d'appello in violazione dell'art. 325 c.p.c. nei confronti di VOLARE AIRLINE S.p.a. , il secondo relativo alla mancanza, nel medesimo atto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.

Le eccezioni devono essere respinte.

Per quanto concerne la notifica dell'atto d'appello, l'appellata VOLARE AIRLINE S.p.a. eccepiva che la copia dell'atto d'appello non era stata consegnata al domiciliatario. Risulta agli atti che l'appello era stato consegnato per la notifica in data 27/06/2012 per entrambe le società appellate al fine di garantirne la notifica sia presso domicilio eletto in Busto Arsizio sia presso il difensore; pertanto il mancato recapito del plico postale per VOLARE AIRLINE S.p.a non era dipeso dalla volontà o dalla mancata solerzia del notificante. Come ricordato dall'appellante la Corte di Cassazione¹ ha ritenuto che deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata; e ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte.

Quanto all'eccezione di inammissibilità in relazione alla violazione dei principi indicati per la redazione dell'atto d'appello, la Corte ritiene che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice². Quindi, per potersi considerare assolto il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., a

¹ Cass. Civ., Sez. I, 10/05/2007, n. 10693.

² Cass. Civ., Sez. III; 29/11/2011, n. 25218



pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione. Nel caso di specie l'atto d'appello, pur sostanziandosi in una riproposizione delle argomentazioni sviluppate in primo grado, delinea in modo chiaro e preciso i motivi di doglianza nei confronti della sentenza impugnata con l'indicazione delle parti di essa che s'intendono censurare, le modifiche che dovrebbero essere apportate con riguardo alla ricostruzione del fatto, l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene violata la legge da parte del primo Giudice nella valutazione e nell'interpretazione delle prove o dei fatti e la giustificazione del rapporto causa effetto tra la violazione dedotta e l'esito della lite, con ciò assolvendo al dettato dell'art. 342 c.p.c.

L'appellante sosteneva, come anticipato, l'inesperibilità dell'azione revocatoria fallimentare nei suoi confronti in quanto concessionaria esclusiva delle infrastrutture, dell'area di sedime e dell'aerostazione dell'aeroporto FALCONE BORSELLINO di Palermo in forza della convenzione con il Ministro dei Trasporti del 26/04/1994, nonché gestore nello scalo, fino al 2005, dei servizi di handling in favore di vettori e di passeggeri con conseguente obbligo legale a contrarre anche nei confronti di vettori in stato di crisi.

In sostanza l'appellante sosteneva che l'esperibilità dell'azione revocatoria era subordinata alla possibilità dell'accipiens di accettare liberamente il rischio di contrarre con un soggetto insolvente e di attuare quegli strumenti di tutela per sospendere o rifiutare la propria prestazione in caso di inadempimento del solvens, ma nel caso di specie l'appellante non aveva tale possibilità essendo obbligata a fornire ai vettori VOLARE AIRLINE s.p.a. e AIR EUROPE s.p.a. i propri servizi pur in caso di evidente e conclamata insolvenza.

A supporto della propria impostazione l'appellante citava la giurisprudenza, formatasi negli anni relativa alla posizione del gestore monopolista dalla quale era evincibile la fondatezza dell'assunto sostenuto.

Le appellate ritenevano il motivo destituito di fondamento richiamando la sentenza impugnata laddove aveva argomentato



prendendo avvio da un arresto delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale nel caso di imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale torva applicazione, salvo espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione d'inadempimento, ma anche l'art. 1461 c. c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente: tale previsione risultava compatibile con l'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento posto dall'art. 2597 c. c. Infatti, l'applicabilità di detto art. 1461 c. c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comportava che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precedente la dichiarazione del fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, restava soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, L. Fall., non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza, i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c. c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa.

L'appellante non aveva precisato quale fosse la fonte di "espressa deroga" nella quale aveva dichiarato di trovarsi non evincibile dalla convenzione ministeriale che sul punto nulla affermava.

Il motivo è infondato.

L'interpretazione della sentenza sopra citata delle Sezioni Unite come resa dal primo Giudice non appare attaccabile dalle osservazioni e dagli arresti giurisprudenziali (e persino costituzionali) indicati dall'appellante il quale, anche nel presente grado, non fornisce alcun elemento dal quale desumere l'esistenza nei suoi confronti di quella "espressa deroga" che precludeva al gestore aeroportuale i rimedi contrattuali previsti dagli artt. 1460 e 1461 c.c.

La Corte, quindi, ritiene che l'appellante sia in errore allorché affermi che il vettore sia obbligato a corrispondere al gestore i diritti e le tasse aeroportuali e che il gestore non abbia la facoltà di sospendere i servizi al vettore inadempiente, e ciò in quanto, in caso di necessità e urgenza - cioè qualora dalla violazione degli obblighi posti a carico del vettore derivino situazioni



operative critiche e possibile compromissione del regolare svolgimento di attività operative - il gestore dei servizi aeroportuali possa autonomamente applicare, salva successiva ratifica da parte di ENAC, le misure interdittive (interruzione di una specifica attività fino alla ripresa con corrette modalità o sospensione di eventuali abilitazioni d'esercizio o di accesso) previste dal regolamento di scalo e dal manuale dell'aeroporto.

Tanto premesso occorre valutare se GES.A.P. s.p.a. aveva conoscenza dello stato d'insolvenza allorché VOLARE AIRLINE s.p.a. e AIR EUROPE s.p.a. aveva effettuato i pagamenti oggetto della domanda.

La Corte, sul punto, si assesta sui principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

La conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore, poi fallito, deve sussistere nel momento in cui egli pone in essere il singolo atto nel periodo sospetto. Tale momento può coincidere con la stipulazione del contratto o, come nel caso in questione, con il pagamento, pagamento effettuato mediante titoli di credito³.

La conoscenza dello stato d'insolvenza deve essere effettiva e per tale ragione la giurisprudenza ha individuato una serie di indizi in presenza dei quali si presume che il creditore abbia conosciuto lo stato d'insolvenza del debitore fallito.

In particolare giova ricordare, che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.Fall., - secondo il costante orientamento della Suprema Corte⁴ - seppure può essere correttamente provata anche attraverso indizi, gli stessi devono presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, se consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del solvens ai fini della prova, per presunzioni, della conoscenza effettiva. E ancora, sempre la Corte di Cassazione⁵, ha affermato che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria è costituito dalla conoscenza effettiva, da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su

³ Cass. Civ., Sez. I, 21/01/1999, n. 510.

⁴ Cass. Civ., Sez. III, 7/10/2010, n. 20834.

⁵ Cass. Civ., 16/01/2011, n. 1834.



elementi indiziari gravi, precisi e concordanti secondo i criteri di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.

Lo stato d'insolvenza, nel caso in esame, era perfettamente conosciuto da GES.A.P. s.p.a poiché la situazione gravemente critica, non occasionale, ma sistemica, riguardava tutte le società del gruppo VOLARE.

Il motivo deve essere respinto.

Le argomentazioni svolte dal Tribunale e gli elementi da questi valorizzati appaiono di carattere assorbente rispetto alle doglianze dell'appellante: invero, fin dall'agosto 2002 il debito del gruppo era così significativo, quasi due milioni di euro, da indurre GES.A.P. s.p.a. a minacciare di non poter più garantire altra linea di credito per i servizi aeroportuali con invito perentorio, al fine di evitare di compulsare la Direzione Circostrizionale Aeroportuale, di provvedere al saldo. Da qui il raggiungimento tra le parti di un accordo in base al quale oltre a prevedersi un piano di rientro, veniva previsto il pagamento anticipato per importi stabiliti forfettariamente, ogni 15 giorni, per €150.000,00 da congruarsi con quanto dovuto a copertura delle tasse e dei corrispettivi di handling e al rispetto delle scadenze mensili delle fatture (doc. 25 GES.A.P. s.p.a). Il piano di rientro non era stato rispettato tanto che fino al marzo 2004 era stata corrisposta solo la metà della morosità; nel marzo 2004 con un secondo piano veniva imposto al gruppo VOLARE un aumento di capitale che veniva effettuato ma non per l'importo concordato.

La Corte ritiene che il ricorso a piani di rientro sia un indiscutibile elemento indicatore della conoscenza dello stato d'insolvenza laddove tale pratica si inserisca, come nel caso di specie, in una situazione di irreversibile incapacità di adempiere le proprie obbligazioni resa manifesta dalla morosità nei confronti di tutti i fornitori della compagnia.

A ciò deve aggiungersi che la previsione di inoltrare un esposto all'Ente di Vigilanza rafforzava l'evidenza dell'incapienza come pure la previsione di pagamenti anticipati.

A tali elementi, di sicuro valore indiziaro, GES.A.P. s.p.a contrapponeva indicatori che, trascurati, a suo dire, dal primo Giudice, avrebbero, se considerati, indotto il giudicante a una diversa decisione. L'appellante segnalava che nel 2003 il gruppo VOLARE aveva reso pubblica la volontà di ingresso nella compagine di primari operatori nel settore finanziario ed aeronautico disposti ad assumerne il controllo, intento confermato



nel corso del Consiglio di Amministrazione del gennaio 2004. A questo punto, e cioè dopo il gennaio 2004, era intervenuto, tra le parti, un accordo per rateizzazione del credito garantito da fideiussione rilasciata dalla BANCA POPOLARE di BERGAMO. Successivamente vi era stata la conferma del subentro di nuovi soci di comprovato prestigio internazionale, oltre al fatto che anche le maggiori banche dimostravano di avere fiducia nella possibilità del gruppo di risollevarsi dalla propria situazione.

La Corte ritiene che al di là degli elementi indicati dall'appellante, la situazione del gruppo Volare, e quindi delle compagnie appellate, fosse già chiara e precisa dal 2003 e che tutti gli interventi successivi, interni ed esterni, non potevano invertire la tendenza che aveva portato l'intero gruppo a una situazione di irreversibile sofferenza: non si spiegherebbe altrimenti tutte le attività poste in essere da GES.A.P. s.p.a intraprese allo scopo di recuperare, attraverso piani di rientro, pagamenti anticipati e fideiussioni, i propri crediti e nonostante ciò le compagnie non riuscivano a estinguere i propri debiti se non parzialmente. A fronte di una situazione di grave crisi il creditore che pretende pagamenti anticipati non può invocare la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza. Così, la crisi di un gruppo come quello di VOLARE non poteva sfuggire agli analisti e alla struttura dell'appellante. E' nozione di comune esperienza quella secondo la quale ai vincoli di gruppo si accompagnano sovente stretti legami commerciali e finanziari tra le diverse società del medesimo gruppo, onde è frequente che le condizioni economiche ne siano reciprocamente influenzate, sì che le sorti patrimoniali e finanziarie dell'una dipendono da quelle dell'altra e viceversa. Donde la legittimità di una valutazione che (non certo in assoluto e in via generale e astratta), in rapporto alle circostanze del caso concreto, faccia derivare, dall'esistenza di una conclamata crisi della società "capogruppo", seri indizi della conoscenza, in capo all'accipens la conoscenza dello stato d'insolvenza.

Il curatore aveva assolto al proprio onere probatorio attraverso l'indicazione dei singoli pagamenti e delle date nelle quali erano intervenuti, mentre era onere dell'appellante provare che quegli adempimenti non rappresentavano, per i modi nei quali erano stati effettuati e per i tempi, la manifestazione di insolvenza ma erano riconducibili ad un ordinario trend tipico del settore del quale ci si occupa.



L'appellante contestava, poi, la revocabilità degli importi corrisposti a titolo di tasse e diritti aeroportuali. Il rigetto della richiesta avanzata dal GES.A.P. s.p.a era stata motivata dal primo Giudice con la mancanza di prova specifica degli importi di competenza dello Stato o di altri enti pubblici. Secondo l'appellante, invece, la società aveva dato dimostrazione di tali importi attraverso la produzione dei partitari e la sentenza era contraddittoria laddove in un primo tempo aveva valorizzato tali partitari salvo poi negarne il valore probatorio.

Le appellate, in aderenza con quanto deciso in primo grado, sostenevano che GES.A.P. s.p.a non aveva assolto all'onere probatorio che le incombeva quanto all'identificazione precisa degli importi delle tasse e dei diritti aeroportuali poiché non aveva né dimostrato i singoli importi né di averli effettivamente versati.

Il motivo va respinto.

La Corte ritiene che il primo Giudice abbia correttamente operato nel considerare i partitari prodotti, ma di non aver loro riconosciuto dignità di prova giacché da un lato la società incassava somme complessive non suddivise a secondo di precisa imputazione e dall'altro, non forniva alcuna dimostrazione di aver versato, almeno in parte, tali somme all'Erario. Il prospetto presentato di provenienza della parte non era, pertanto sufficiente a dimostrare l'assunto sostenuto né a operare alcuna imputazione specifica delle somme ricevute dalle compagnie.

A ciò deve aggiungersi la circostanza che se GES.A.P. s.p.a. aveva riscosso l'importo delle tasse e dei diritti aeroportuali nessuna ragione il pagamento aveva di sottrarsi all'azione revocatoria L. Fall., ex art. 67 cpv. L. Fall., avendo quella operazione una rilevanza interna al rapporto tra soggetto passivo dell'imposta e il suo debitore in via di rivalsa, al quale era estraneo l'Erario, la cui pretesa tributaria aveva trovato soddisfacimento presso il suo diretto debitore.

Qualora il pagamento effettuato dalle compagnie comprenda anche, per una parte, l'importo delle tasse e dei diritti aeroportuali e qualora il concessionario abbia adempiuto il proprio obbligo tributario, nel caso di revoca di quel pagamento il concessionario conserva la possibilità di insinuarsi al passivo in ordine agli esborsi sostenuti.



Il rigetto dell'appello comporta la condanna al pagamento delle spese di lite secondo i criteri della soccombenza come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GES.A.P. s.p.a. contro VOLARE AIRLINE s.p.a. e AIR EUROPE s.p.a., in amministrazione straordinaria, avverso la sentenza n. 93/12 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 2-6/02/2012 in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 93/12 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 2-6/02/2012;
- Condanna GES.A.P. s.p.a. al pagamento, in favore di VOLARE AIRLINE s.p.a. e di AIR EUROPE s.p.a., in amministrazione straordinaria, delle spese del grado che liquida nella somma complessiva di € 35.000,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA

Così deciso in Milano, l'11/02/2015

IL CONSIGLIERE EST.

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico AMALFITANI

IL PRESIDENTE

CORTE DI APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, - 1 APR 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico AMALFITANI